



Ordinanza n. 18 /2009

## IL SINDACO

**Considerate** le ripetute segnalazioni pervenute dai proprietari di fondi agricoli e dalle Associazioni di Categoria degli agricoltori e allevatori per problemi igienico sanitari provocati dal passaggio di greggi di pecore su terreni agricoli in particolare in primavera ed in autunno;

**Rilevato che** la circolazione incontrollata sul territorio comunale di armenti e greggi crea danni alla proprietà pubblica e privata, ma soprattutto rischi di natura igienico-sanitaria;

**Vista** la nota dell'ASL Dipartimento di Prevenzione Veterinario in data 24.11.2009 prot. 14222 - con cui, informando in relazione alla situazione sanitaria dei greggi vaganti, e, tra l'altro, in merito ad un gregge segnalato sul territorio confinante il territorio boffaloresse per il quale è stata riscontrata la presenza di un focolaio di brucellosi ovicaprina, si assicurava l'adozione di misure di polizia veterinaria;

**Ritenuto** necessario regolamentare il transito di armenti e greggi sul territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti a tutela degli insediamenti zootecnici presenti sul territorio per evitare la possibilità di trasmissione di brucellosi e le relative conseguenti implicazioni;

**Richiamato** l'art. 19 del Regolamento del servizio di Polizia Locale;

**Visti** gli artt. 41,42,43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 Regolamento di Polizia Veterinaria;

**Visto** l'art. 5 della L.R. 8/2007 Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie;

**Visto** il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n° 92, convertito con Legge del 24 luglio 2008 n° 125, art. 54;

## ORDINA

### Il divieto di transito e pascolo di greggi su tutto il territorio comunale

## DISPONE

- Che la presente ordinanza abbia validità di un anno dalla data di emissione;
- Che il presente provvedimento venga reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- Che vengano adottate le idonee forme di pubblicità ed informazione alla cittadinanza ed in particolare alle associazioni di Categoria;

Che il presente provvedimento per la sorveglianza, l'esecuzione e per tutti gli aspetti di specifica competenza, venga trasmesso a:

Prefettura di Milano Ufficio Territoriale di Governo Corso Monforte 31 20122 Milano;

Stazione Carabinieri di Magenta Via Novara 32/A Magenta;

Corpo Forestale dello Stato Via Leopardi 1 Magenta;

A.S.L. n. 1 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Via Al Donatore di Sangue 50 Magenta;

A.S.L. n. 1 - Servizio Veterinario Via Valle 9 Pontevecchio di Magenta;

Comando Polizia Locale;

I trasgressori al presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Dalla Sede Comunale 03.12.2009



*Il Sindaco*  
*Carlo Trezzani*